

**Determinazione del Direttore
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 13-6277/2013

**Oggetto: Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
art. 29-octies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152**

Gestore: **E.L.S.2 di Serafino Diego** – impresa individuale
Sede legale: Sant'Ambrogio di Torino (TO), via Celle n. 32
C.F.: SRFDGI64T31A518H

Impianto: **2.5 b) - Fonderia per la fusione del piombo e sue leghe**
Sede operativa: Sant'Ambrogio di Torino (TO), via Celle n. 32
Posizione SIA: 006609

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- in data 05/05/2011 (prot. n. 395061) l'impresa E.L.S.2 di Serafino Diego, quale gestore dell'impianto in oggetto, ha presentato domanda ai sensi degli art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 per il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione del Direttore dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria della Provincia di Torino n. 26-265503/2006 del 10/08/2006 per l'esercizio della seguente attività:
 - o 2.5 b) - fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli;
- l'autorizzazione integrata ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto, rientrando fra quelli dell'allegato VIII della Parte II del D.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 29-bis del D.lgs. 152/06 l'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI dello stesso decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'art. 29-terdecies, c.4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione Europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili emanate con decreti ministeriali (LGM);
- ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06, l'autorità competente rinnova l'autorizzazione integrata ambientale confermando o aggiornando le relative condizioni;
- per l'impianto in oggetto sono oggi disponibili i seguenti documenti BREF e le LGM:

- il Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry adottato dalla Commissione Europea nel maggio 2005;
- le Linee guida ministeriali per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per la categoria IPPC 2.5 b) emanate con D.M. 31/01/2005;
- con DGR n. 65-6809 del 29 luglio 2002 la Regione Piemonte ha definito la Provincia come soggetto competente per l'approvazione di progetti, per il rilascio delle autorizzazioni e per il controllo integrato delle attività produttive e terziarie;
- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5, la Provincia di Torino ha convocato la conferenza dei servizi alla quale sono state invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale;
- in data 14/07/2011 si è tenuta la riunione dei partecipanti alla conferenza dei servizi nel corso della quale sono stati espresse le valutazioni e i pareri da parte delle amministrazioni presenti;

ESAMINATI:

- la documentazione presentata dal gestore insieme all'istanza di rinnovo e i dati raccolti nell'ambito del monitoraggio ambientale già attuato in azienda;

ACQUISITI:

- le informazioni e i chiarimenti forniti dal gestore dell'impianto nel corso dell'istruttoria svolta e nella riunione della conferenza di servizi del 14/07/2011;
- i pareri delle amministrazioni competenti in materia ambientale espressi nel corso della riunione della conferenza di servizi del 14/07/2011;
- il parere espresso dal Sindaco del Comune di Sant'Ambrogio pervenuto con nota dell'11/07/2011;
- il parere espresso dalla SMAT s.p.a quale Gestore del Servizio Idrico Integrato pervenuto con nota del 4/08/2011;

RILEVATO CHE:

- l'impianto svolge l'attività di fusione di piombo e sue leghe e la capacità complessiva dei forni fusori è maggiore di 4 tonnellate al giorno, attività che rientra nella categoria 2.5 b) dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/06;
- presso il sito è svolta anche l'attività di trafilatura per la produzione di vergelle, connessa alla attività di fusione;
- dalle attività produttiva si originano emissioni in atmosfera, nelle acque ed emissioni di rumore;
- i reflui industriali e domestici sono scaricati in fognatura pubblica;
- presso il sito non sono presenti superfici scolanti ai sensi del Regolamento 1/R del 2006;
- presso l'impianto sono svolte operazioni di recupero rifiuti non pericolosi rientranti tra le attività ammesse alle procedure semplificate ai sensi degli art. 214 e 216 del D.lgs. 152/06

- il gestore ha presentato la comunicazione per le operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/06 e ha provveduto al versamento del diritto di iscrizione al registro provinciale delle imprese di recupero rifiuti;
- dalle operazioni di recupero dei rifiuti sono ottenute direttamente materie prime e non rottami metallici e pertanto non trova applicazione il Regolamento (UE) n.333 del Consiglio del 31/03/2011 sulla cessazione della qualifica di rifiuti di alcuni tipi di rottami metallici;
- l'impresa E.L.S. 2 di Serafino Diego risulta iscritta all'albo dei gestori ambientali per il trasporto dei rifiuti;
- la gestione dei rifiuti prodotti direttamente dall'attività produttiva avviene secondo le modalità del deposito temporaneo come definito dal D.lgs. 152/06;
- rispetto alla situazione impiantistica precedentemente autorizzata:
 - o non sono intervenute modifiche dell'attività produttiva e dell'impianto;
 - o non sono intercorse modifiche delle migliori tecniche disponibili per l'attività in esame;
- sulla base dei risultati del monitoraggio e controllo ambientale svolto, il gestore ha chiesto di modificare la frequenza di effettuazione degli autocontrolli allo scarico delle acque di raffreddamento;

VALUTATO CHE:

- l'impianto rispetta la vigente normativa ambientale;
- gli esiti del monitoraggio e dei controlli ambientale svolti dal gestore dell'impianto non hanno evidenziato criticità sui consumi e sulle emissioni in ambiente;
- dalle risultanze della Conferenza dei Servizi non sono emerse criticità e le amministrazioni partecipanti hanno espresso pareri positivi sulla attuale gestione dell'impianto;
- possono essere accolte, sulla base delle motivazioni espresse in conferenza dei servizi, le modifiche sulla frequenza di effettuazione degli autocontrolli;

CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'impianto in esame è conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento;
- alla luce di quanto sopra esposto, sussistono le condizioni per rinnovare ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 l'autorizzazione integrata ambientale della E.L.S. 2 di Serafino Diego, aggiornando le condizioni dell'autorizzazione in essere sulla base delle risultanze della conferenza dei servizi;

VISTI:

- la Direttiva 2008/1/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte

II, Titolo III-bis: "L'autorizzazione integrata ambientale";

- il Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";
- il Regolamento 31 marzo 2011, n. 333/2011/Ue recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il D.M. del Ministero dell'Ambiente del 5 febbraio 1998: "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22";
- la D.G.R. del 18 ottobre 2011, n. 37-2766: "Legge regionale 18 febbraio 2010 n 5 "Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti". Modalità di effettuazione della sorveglianza radiometrica sui rottami metallici o altri materiali metallici di risulta";
- il D.P.G.R 20 febbraio 2006, n. 1/R: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la D.G.P. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e i criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande e l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione;
- il Decreto Interministeriale 24/04/2008: "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- la D.G.R. n 85-10404 del 22/12/2008: "Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. 59/2005";
- atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;
- visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

DETERMINA:

1. di rinnovare, ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'art. 29-sexies dello stesso decreto all'impresa E.L.S. 2 di Serafino Diego, per l'esercizio presso l'impianto sito in Sant' Ambrogio di Torino, via Celle n. 32, della attività:
 - o 2.5 b) - fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli;
2. di subordinare l'autorizzazione integrata ambientale al rispetto delle condizioni stabilite, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n. 26-265503 del 10/08/2006 e nei successivi aggiornamenti;
3. che ai sensi dell'art. 29-quarter, c. 11 e 12 del D.lgs. 152/06, la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni e provvedimenti di competenza:
 - a. autorizzazione per le emissioni in atmosfera dell'attività produttiva ai sensi del titolo I, parte V del D.lgs. 152/06;
 - b. autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali ai sensi del capo II del titolo IV della parte III del D.lgs 152/06;
 - c. comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/06 per le operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
 - d. approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R;
4. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 6, del D.Lgs 152/06, il presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità di **cinque anni** a decorrere dalla data di emanazione;
5. di stabilire che l'A.R.P.A. Piemonte effettui con cadenza annuale gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del gestore;
6. che nel caso di cessazione definitiva delle attività, il gestore dell'impianto dovrà trasmettere alla Provincia di Torino un Piano di dismissione dell'impianto nel quale devono essere descritte le misure adottate al fine di evitare qualsiasi rischio di inquinamento e, in caso di necessità, di ripristinare il sito ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

EVIDENZIA CHE:

- il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'impianto;
- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;

- sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione;
- le eventuali modifiche dell'impianto successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino e sul sito internet istituzionale della Provincia di Torino;

DISPONE:

- che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Sant'Ambrogio di Torino, all'A.R.P.A. Piemonte, all'ASL TO3, alla SMAT.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 19 febbraio 2013

Il Direttore dell'Area
Risorse Idriche e Qualità dell'Aria
Dott. Francesco PAVONE
firmato in originale

ALLEGATO A

1.	<u>DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO</u>	8
2.	<u>FATTORI AMBIENTALI</u>	9
3.	<u>APPLICAZIONE E ADEGUAMENTI ALLE MTD</u>	9
4.	<u>CONDIZIONI GENERALI DELL'AUTORIZZAZIONE</u>	9
5.	<u>CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO</u>	11
6.	<u>MODIFICHE DELL'IMPIANTO</u>	11
7.	<u>EMISSIONI IN ATMOSFERA</u>	12
8.	<u>EMISSIONI NELLE ACQUE</u>	14
9.	<u>ATTIVITÀ DI RECUPERO DEI RIFIUTI</u>	15
10.	<u>GESTIONE DEI RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA</u>	17
11.	<u>GESTIONE DEGLI STOCCAGGI</u>	17
12.	<u>MONITORAGGIO DEL PROCESSO PRODUTTIVO</u>	18
13.	<u>EMISSIONI SONORE</u>	18
14.	<u>REPORT AMBIENTALE</u>	18
15.	<u>COMUNICAZIONI AGLI ENTI</u>	19
16.	<u>CONTROLLI PROGRAMMATI</u>	20

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Dati identificativi impianto					
Tipo di impianto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fonderia di metalli non ferrosi 				
Categoria attività (allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/06)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.5 b) - Fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli 				
Ubicazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sant' Ambrogio di Torino (TO) - via Celle n. 32 				
Coordinate del centro aziendale	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Latitudine</td> <td>45.097644 N</td> </tr> <tr> <td>Longitudine</td> <td>7.367834 E</td> </tr> </table>	Latitudine	45.097644 N	Longitudine	7.367834 E
	Latitudine	45.097644 N			
Longitudine	7.367834 E				
Posizione SIA - (Sistema Informativo territoriale della Prov. Torino)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 006609 				
Codice NACE - (National Classification of Economic Activities)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 24.43-Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati 				
Codice NOSE-P - (Nomenclature Of Sources of Emission)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 105.12 - Processi caratteristici nella fabbricazione di metalli e prodotti metallici (Industria metallurgica) 				
Descrizione dell'attività produttiva					
Attività svolte presso il sito	Fusione e lega di metalli non ferrosi - stagno e piombo – per la produzione di leghe saldanti in forma di billette, che sono in parte estruse a freddo per ottenere verghette, fili e semilavorati.				
Principali fasi del ciclo produttivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arrivo della materia prima e dei rifiuti 2. Preriscaldamento 3. Fusione 4. Colata e raffreddamento del metallo in foma e lingottiere 5. Rifinitura di parte dei prodotti della fusione 6. Estrusione di parte delle billette 7. Verniciatura di parte dei prodotti per immersione 8. Invio a magazzino e spedizione dei semilavorati e dei prodotti 				
Caratteristiche tecniche dell'impianto					
Capacità massima dell'impianto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Capacità di carico complessiva dei forni fusori installati: 6,1 ton/giorno 				
Tipologia di forni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 forni a crogiolo della capacità di 2,5 ton cadauno alimentati a combustibile GPL per la fusione di leghe stagno/piombo ▪ 1 forno a crogiolo della capacità di 1 ton alimentato a GPL per la fusione dello stagno e delle leghe destinate alla realizzazione di campionature ▪ 1 forno a crogiolo della capacità di 0,1 ton alimentato a GPL per la fusione dello stagno e delle leghe destinate alla realizzazione di campionature 				
Altri impianti connessi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 trafilatrici per l'estrusione delle billette per la produzione di verghette e fili. ▪ 1 macchina di taglio. ▪ 1 macchina per la limatura. ▪ 1 postazione di verniciatura martelli per immersione 				

Per le informazioni sull'impianto e l'attività produttiva si fa riferimento alla documentazione depositata agli atti della Provincia di Torino. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto della vigente normativa sull'accesso agli atti presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino.

2. FATTORI AMBIENTALI

	Tipologia	Fase di utilizzo / provenienza
Materie prime	Piombo e stagno in forma di lingotti, rottami e scorie metalliche non ferrosi derivanti dall'attività di recupero dei rifiuti	- Fusione
Consumi idrici	Approvvigionamento idrico da acquedotto pubblico	- Raffreddamento degli stampi di colata, mediante scambio termico indiretto senza contatto con il materiale fuso - Uso igienico/sanitario e per l'irrigazione delle aree verdi.
Consumi energetici	Energia elettrica	- Preriscaldamento e fusione per il funzionamento delle aspirazioni - Rifinitura ed estrusione per il funzionamento dei macchinari
	GPL	- Preriscaldamento e fusione come combustibile dei bruciatori.
Emissioni in atmosfera	Fumi di combustione e vapori e polveri dalla fusione e verniciatura	- Preriscaldamento e fusione dei metalli - Verniciatura martelli
Emissioni in acqua	Acque tecnologiche di raffreddamento non inquinate scaricate in fognatura	- Raffreddamento degli stampi
Rifiuti prodotti	Scorie di fusione	- Fusione
Emissioni di rumore		Non sono segnalate sorgenti emmissive significative

3. APPLICAZIONE E ADEGUAMENTI ALLE MTD

Documenti di riferimento: Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nella categoria IPPC 2.5 b) - Allegato V al DM 31 gennaio 2005

1. Dato il ridotto consumo idrico, è lasciata al gestore la scelta di realizzare un circuito di raffreddamento a ciclo chiuso con il ricircolo delle acque di raffreddamento valutandone la fattibilità tecnica ed economica. Nel caso il gestore intenda realizzare tale adeguamento, deve darne comunicazione con le modalità previste per le modifiche dell'impianto.

4. CONDIZIONI GENERALI DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro progettuale precedentemente descritto e agli intendimenti tecnici dichiarati dal gestore.
2. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte delle autorità competenti, ed in particolare:
 - a) deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;

- b) deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c) non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.);
 - d) tutti i punti di emissione in atmosfera e in acqua per i quali sono stabiliti dei limiti di emissione devono essere accessibili in sicurezza nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, e nelle condizioni di agibilità previste dal metodo di campionamento prescritto; qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture di accesso fisse, il gestore deve garantire la disponibilità di piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo;
 - e) gli strumenti di misura necessari ai fini del piano di monitoraggio e controllo prescritto in autorizzazione devono essere facilmente accessibili per verificarne il corretto funzionamento e la lettura dei dati;
 - f) i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'impianto;
3. Ai fini dei controlli ambientali di cui al punto precedente, il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorità competente al controllo.
 4. Tutti i punti finali di emissione in atmosfera e in acqua devono riportare in modo chiaramente visibile la sigla con cui sono identificati nel presente provvedimento.
 5. Il gestore deve assicurare che l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati in autorizzazione.
 6. Gli autocontrolli periodici devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti con la periodicità e secondo le indicazioni specificate, con decorrenza dalla data dall'ultimo autocontrollo. Nel caso non sia possibile svolgere gli autocontrolli a causa di fermo impianto o per motivi indipendenti dal gestore, o nel caso in cui l'autocontrollo sia svolto in condizioni diverse da quelle prescritte ad esempio durante il funzionamento con un carico produttivo ridotto, il gestore deve provvedere a dare tempestiva comunicazione specificando le cause intervenute. L'autocontrollo deve in questo caso essere effettuato o ripetuto nel primo periodo utile dal momento in cui sono ripristinate le normali condizioni operative, provvedendo a comunicarne prima la data secondo le modalità prescritte; da tale data decorrono i termini per i successivi autocontrolli.
 7. Sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli impianti dismessi o di cui non è più previsto l'utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia. Le apparecchiature devono essere scollegate dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell'impianto, deve essere dato avviso alla Provincia almeno quindici giorni prima della riattivazione. Eventuali adeguamenti ai limiti di emissione prescritti prima della data di riattivazione devono essere realizzati prima della ripresa dell'esercizio dell'impianto.
 8. Tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate per almeno

cinque anni e comunque fino al successivo rinnovo dell'autorizzazione.

9. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
10. Copia della documentazione presentata dal gestore alla quale fa riferimento la presente autorizzazione deve essere conservata presso l'impianto.

5. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

1. Nel caso di malfunzionamenti o avarie che interessino in generale l'impianto e che possano produrre effetti negativi sull'ambiente, il gestore deve garantire procedure volte a evitare fenomeni di inquinamento e permettere un tempestivo ripristino della conformità. Entro le otto ore successive il gestore deve inoltre informare la Provincia e l'ARPA sulle ragioni impiantistiche e/o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'anomalia, gli interventi occorrenti o messi in atto per la sua risoluzione e la relativa tempistica.
2. In situazioni di emergenza che comportano rischio di inquinamento, deve essere dato immediato avviso all'ARPA al fine di predisporre congiuntamente gli interventi del caso.
3. Le eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

6. MODIFICHE DELL'IMPIANTO

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 il gestore deve comunicare alla Provincia le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'impianto, che possano produrre conseguenze sull'ambiente.
2. Deve essere sempre e comunque comunicata qualunque modifica dell'impianto che comporti una variazione rispetto al quadro tecnico riportato nel presente provvedimento.

7. EMISSIONI IN ATMOSFERA

QUADRO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Punto di emissione	Fase di lavorazione	Sorgente/ impianto/macchinario di provenienza	Portata	Altezza dal suolo	Sistema di abbattimento delle emissioni
			Nm ³ /h	m	
B	Fusione	4 Forni di fusione e mantenimento	3650	9,5	Filtro a maniche
D	Preriscaldamento	Bruciatori a GPL	3500	--	Nessuno
E	Verniciatura	Cappa aspirante su postazione di verniciatura	2000	--	Carboni attivi

LIMITI E PIANO DI CONTROLLO

Punto di emissione	Parametri	Limiti	Flusso di massa	Frequenza di controllo
		mg/Nm ³	kg/h	
B	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,037	triennale
	Piombo e suoi composti (come Pb) Stagno e suoi composti (come Sn)	0,5	====	triennale
	C.O.V.N.M. (come C)	10	0,037	annuale
D	Emissioni non soggette ad autorizzazione provenienti da impianti in deroga appartenenti alla categoria dd) della parte I, allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/06: impianti di combustione alimentati a GPL di potenza termica nominale inferiore a 3 MW			non richiesti autocontrolli
E	C.O.V.N.M. (come C)	20	0,04	non richiesti autocontrolli

Note alla tabella

- C.O.V.N.M. (come C): composti organici volatili non metanigeni espressi come carbonio
- Piombo e stagno: il limite è riferito alla somma delle concentrazioni di piombo e stagno

METODI ANALITICI PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

	Metodi
Campionamento	Norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988)
Misura di velocità e portata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UNI 10169:2001 ▪ ISO 10780:1994
C.O.V.N.M.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UNI EN 13526:2002 ▪ UNI 12619:2002
Polveri totali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UNI EN 13284-1 :2003 ▪ ISO 9096 :2003/Cor. 1 :2006

	Metodi
Metalli	<ul style="list-style-type: none">▪ Metodo UNICHIM 723/86▪ prEN 14385▪ EPA Method 29

Note alla tabella

- Metodi alternativi a quelli indicati possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

PRESCRIZIONI

1. I valori limite di emissione in atmosfera rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto. Il gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
3. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di emissioni diffuse anche adottando le misure indicate nel D. Lgs. n. 152/06, Parte V, Allegato V. A tale scopo devono essere sempre correttamente posizionate le cappe di aspirazione sui forni e verificato il corretto funzionamento delle aspirazioni.
4. Le aspirazioni devono essere mantenute in funzione per tutta la durata della fase di provenienza delle emissioni e nei periodi in cui possono comunque generarsi le emissioni.
5. Le prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti devono rispettare le indicazioni del capitolo 4 del Metodo UNICHIM 422 (Manuale n. 122 – Misure alle emissioni) e devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo Metodo.
6. I condotti di scarico devono consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 m.
7. Al fine di verificare la corretta gestione degli impianti, devono essere **registrate le date** in cui sono svolte le operazioni di:
 - a. manutenzione e sostituzione dei filtri per l'abbattimento delle emissioni in aria;
 - b. manutenzione dei bruciatori;
 - c. manutenzione dei forni e del sistema di aspirazione;
 - d. sostituzione dei carboni attivi.

8. EMISSIONI NELLE ACQUE

QUADRO DELLE EMISSIONI IN ACQUA

Scarico industriale

Punto di emissione	Fase di provenienza	Sorgente/ impianto/macchinario	Recettore	Volume medio	Sistema di abbattimento delle emissioni
				m ³ /anno	
S1	Acqua tecnologica di raffreddamento	Serpentine del circuito di raffreddamento a scambio termico indiretto	Fognatura pubblica	450	Nessuno

LIMITI DI EMISSIONE

Punto di emissione	Limiti
S1	Tabella 3 – scarico in rete fognaria – allegato V alla parte III del D.lgs. 152/06

PIANO DI CONTROLLO

Punto di emissione	Parametri	Frequenza di controllo
S1	1 pH	un autocontrollo nell'arco di durata dell'autorizzazione
	8 COD	
	9 Alluminio	
	10 Arsenico	
	13 Cadmio	
	14 Cromo totale	
	15 CromoVI	
	16 Ferro	
	17 Manganese	
	18 Mercurio	
	19 Nichel	
	20 Piombo	
	21 Rame	
	24 Zinco	
	29 Solfati (come SO ₄)	
30 Cloruri		
33 Azoto ammoniacale		
37 Idrocarburi totali		
	Altri parametri della Tabella 3 allegato V alla parte III del D.lgs. 152/06	non richiesto autocontrollo

METODI ANALITICI PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ACQUA

	Metodi
Campionamento	Prelievo del campione medio composito su un periodo di tempo di tre ore o pari ad almeno alla intera durata dello scarico nel caso in cui sia inferiore a tre ore.
Determinazioni analitiche delle concentrazioni	Metodi analitici per le acque pubblicati nel manuale APAT / IRSA-CNR

Note alla tabella

- Metodi alternativi a quelli indicati possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

Superfici scolanti come definite dal R.R. n. 1/R/2006	Recettore delle acque meteoriche dilavamento e delle acque di lavaggio	Volume medio	Sistema di abbattimento delle emissioni
		m ³ /anno	
Non sono presenti aree esterne scoperte potenzialmente contaminate.	Tutte le acque meteoriche sono convogliate in fognatura pubblica	==	Nessuno

PRESCRIZIONI

- Il raffreddamento deve avvenire solo mediante scambio termico indiretto in modo che le acque di raffreddamento non siano in contatto con le materie prime utilizzate nel ciclo produttivo.
- Il gestore deve sempre garantire che tutte le superfici soggette a dilavamento siano mantenute pulite e non siano presenti materiali che possano causare la contaminazione delle acque meteoriche.

9. ATTIVITÀ DI RECUPERO DEI RIFIUTI
COMUNICAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.LGS. 152/06

Numero di iscrizione al registro provinciale	Quantità di rifiuti movimentati	Classe di appartenenza
302/2011	inferiore a 3000 t	6

- La durata della comunicazione per lo svolgimento delle operazioni di recupero è equiparata alla durata dell'AIA ed è rinnovata con l'AIA.
- Sono fatti salvi gli obblighi relativi all'iscrizione al registro provinciale per lo svolgimento delle attività di recupero dei rifiuti.

TIPOLOGIE DI RIFIUTI RECUPERATI

3. L'impresa può svolgere le attività di messa in riserva e recupero di rifiuti con le modalità e le condizioni previste dalle procedure semplificate di cui agli art. 214 e 216 del D.lgs. 152/06, per le tipologie di rifiuti definite nel seguito con riferimento all'allegato 1, sub allegato 1 del D.M.A. 05/02/98.
4. La tipologia di rifiuti recuperati, la provenienza, le caratteristiche del rifiuto e le caratteristiche delle materie prime e dei prodotti ottenuti devono corrispondere alle condizioni previste per le operazioni di recupero in forma semplificata.
5. Le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate nel rispetto delle norme tecniche generali definite all'allegato V del D.M.A. 05/02/98.
6. Le quantità massime annue di rifiuti impiegabili nelle attività di recupero sono determinate dalla potenzialità annua dell'impianto in cui si effettua l'attività al netto della materia prima eventualmente impiegata e senza creare rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
7. Il deposito per la messa in riserva di rifiuti non può avvenire per un periodo superiore ad un anno e comunque in quantità superiori a quelle recuperabili nello stesso periodo.
8. Nei casi in cui trovi applicazione, si richiama quanto stabilito dalla normativa vigente e in particolare dalla D.G.R. 18 ottobre 2011, n. 37-2766 per le modalità per l'effettuazione dei controlli radiometrici sui rottami e gli altri materiali metallici in ingresso e sui prodotti in uscita e le registrazioni e comunicazioni all'ARPA di competenza del gestore.
9. I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime presenti nell'impianto, dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero destinati allo smaltimento e da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso altri stabilimenti.

Tipologia	CER	Attività di recupero	Prodotti ottenuti	Quantità massima stoccabile	Quantità massima recuperata
3.2-Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe	12 01 03 12 01 04 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 06 17 04 07 19 10 02	<ul style="list-style-type: none"> ▪ [R13]: messa in riserva ▪ [R4]: messa in riserva per la produzione di materia prima secondaria 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3.2.4 c): Materia prima secondaria 	80 t	[R13]:28000 t/a [R4]:66410 t/a

Tipologia	CER	Attività di recupero	Prodotti ottenuti	Quantità massima stoccabile	Quantità massima recuperata
4.1-Scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo; scoria Cubilot.	10 06 01 10 08 09	▪ [R13]: messa in riserva	▪ Conferimento per recupero in altre attività produttive	80 t	[R13]:3500 t/a

Ubicazione dell'area di deposito per le operazioni di recupero	Caratteristiche dell'area di deposito	Tempo massimo di deposito
Piazzale esterno retrostante l'ingresso dello stabilimento	Area recintata, pavimentata e coperta	1 anno

10. GESTIONE DEI RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

La gestione dei rifiuti prodotti dall'attività produttiva avviene con le modalità del deposito temporaneo come disciplinato dalla vigente normativa.

11. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI

1. Le aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti devono essere identificate sulla planimetria dello stabilimento; presso ogni area di stoccaggio deve essere chiaramente indicato il tipo di materie prime e di rifiuti stoccati.
2. Lo stoccaggio e la movimentazione devono avvenire nel rispetto delle procedure e pratiche descritte dal gestore, al fine di evitare che da tali attività si possono originare reflui, emissioni in atmosfera o contaminazione del suolo.
3. Tutti i contenitori fissi e mobili destinati all'immagazzinamento delle materie prime e dei rifiuti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e devono essere di materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il contenuto.
4. Le materie prime e i rifiuti liquidi o comunque non palabili devono essere stoccati all'interno di serbatoi o strutture dotati di adeguati sistemi di contenimento in caso di rottura o versamento.

12. MONITORAGGIO DEL PROCESSO PRODUTTIVO

- Al fine di monitorare i fattori ambientali coinvolti nel processo produttivo, devono essere annotati in appositi registri ad uso del gestore e a disposizione dell'autorità competente al controllo, i dati di produzione e consumo elencati nella tabella seguente, utili al fine di monitorare il buon andamento della conduzione aziendale in ottica ambientale.

Parametri di produzione	Frequenza di monitoraggio
Produzione di prodotti finiti	Annuale
Consumi idrici	Annuale
Consumi energetici	Annuale
Consumo di vernici	Annuale
Rifiuti ritirati e prodotti	Mensile

- Nel caso di consumi misurati con contatori totalizzatori (contatori dell'acqua e dell'energia), deve essere registrato il valore della lettura totalizzata all'inizio e alla fine del periodo di riferimento. In caso di sostituzione del contatore, deve essere annotato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.
- Le registrazioni devono essere effettuate al termine del periodo di riferimento.
- Per i parametri la cui registrazione è prevista anche da altre normative, potrà essere utilizzato un unico registro, purché siano compatibili. le modalità di compilazione e tenuta.

13. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Sant'Ambrogio ha approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica con D.G.C. n. 34 del 13/07/2004 (B.U.R. n. 48 del 02/12/2004). I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

14. REPORT AMBIENTALE

Il report ambientale deve riportare i risultati dei controlli e monitoraggi prescritti nel presente provvedimento e specificati nella seguente tabella.

Descrizione	Note
Risultati degli autocontrolli pertinenti le emissioni in acqua	I rapporti di prova per le emissioni in atmosfera devono essere redatti conformemente al modello CONTR.EM 2.0 predisposto dalla Provincia.
Risultati degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera	I rapporti di prova devono inoltre riportare i valori delle grandezze atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento dell'impianto al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc.).

Descrizione	Note
Risultati del monitoraggio dei parametri di produzione	Devono essere riportati i consumi e le produzioni complessivi del periodo di riferimento.

15. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

1. Nella tabella seguente sono riportate le comunicazioni periodiche che il gestore deve inviare ai fini della presente autorizzazione agli Enti e nei termini indicati. Sono fatti salvi i termini per l'invio delle comunicazioni stabilite dalle norme di settore, dai regolamenti e dai contratti di fornitura dei servizi in essere, come ad esempio la denuncia dei prelievi e degli scarichi idrici al gestore del servizio idrico integrato.
2. Il gestore è tenuto alla presentazione secondo le modalità e termini stabiliti dalla norma, della dichiarazione di cui al Regolamento Europeo 166/2006 relativa al registro europeo delle emissioni qualora le emissioni superino i valori soglia fissati dallo stesso regolamento.

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Termine per l'invio
Comunicazione della data previste per l'effettuazione degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera	- Provincia di Torino - A.R.P.A.	Almeno 15 giorni prima della data di campionamento
Comunicazione della data previste per l'effettuazione degli autocontrolli pertinenti le emissioni in acqua	- Provincia di Torino - ARPA - SMAT	Almeno 30 giorni prima della data di campionamento
Presentazione del Report Ambientale	- Provincia di Torino - Comune di Sant' Ambrogio - A.R.P.A. - SMAT	Entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio. Prima scadenza: 30 Aprile 2013.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AGLI ENTI

La comunicazione dei dati ambientali avviene con le modalità definite dalla Provincia di Torino e pubblicate il proprio sito internet. Il gestore deve conservare presso l'impianto tutte le comunicazioni e i dati trasmessi.

16. CONTROLLI PROGRAMMATI

1. L'ARPA svolge controlli programmati sull'impianto con oneri a carico del gestore ai sensi dell'art. 29-decies c. 3 del D.lgs 152/06 ed in particolare accerta:
 - la corrispondenza con il quadro impiantistico e gestionale al quale si riferisce l'autorizzazione;
 - la corretta installazione e il funzionamento degli strumenti di misura ai fini del monitoraggio ambientale;
 - la corretta tenuta dei registri utilizzati per il monitoraggio ambientale;
 - la corretta gestione delle materie prime e dei rifiuti, con riferimento anche alle modalità di stoccaggio;
 - la corretta gestione delle aree esterne al fine di evitare l'inquinamento delle acque meteoriche.
2. I controlli svolti da ARPA sulle emissioni finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti autorizzativi possono sostituire gli autocontrolli periodici previsti nel relativo periodo di riferimento. A tale scopo il gestore deve fornire ad ARPA i dati relativi alle grandezze atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento dell'impianto al momento di effettuazione degli autocontrolli. I risultati dei controlli svolti da ARPA devono essere riportati nel report ambientale con le stesse modalità previste per gli autocontrolli svolti dal gestore.

Si evidenzia che tutti i registri e la documentazione prescritta in autorizzazione devono essere a disposizione dell'ARPA in azienda.